

Si definitivo della Camera al dl 17/2020. Sanate anche le insufficienze in condotta

Videokonferenze e voti via web

Legittimate le valutazioni finali. Ma è rischio contenzioso

DI CARLO FORTE

Consigli e collegi in videoconferenza, voti validi anche per interrogazioni via web, anno scolastico e anno di formazione validi anche se le scuole sono chiuse. Sono queste le novità più importanti contenute nella legge di conversione del decreto-legge 17/2020, approvata in via definitiva dall'aula della camera il 24 aprile scorso con 229 voti a favore e 123 contrari. Il dispositivo (AC 2463) integra il testo del decreto-legge aggiungendo tasselli importanti, che consentiranno di dare copertura legale al lavoro fatto dai docenti durante il periodo di sospensione delle lezioni. E consentirà anche di legittimare le valutazioni di fine anno e degli esami, che avverranno in forma semplificata e a distanza, così come previsto dall'articolo 1, del decreto-legge 22/2020.

Quest'ultimo decreto, peraltro, è attualmente in fase di conversione ed è stato assegnato alla commissione istruzione del senato in sede referente il 9 aprile scorso (S1774). Resta aperta la

questione della mancata regolazione al tavolo negoziale delle prestazioni erogate dai docenti tramite la didattica a distanza. Su questo aspetto il decreto-legge 22/2020, infatti, si limita a fare un mero riferimento al quadro contrattuale vigente. Che però non fa alcuna menzione del lavoro a distanza essendo previsto solo per il personale Ata. In buona sostanza, dunque, il governo finora si è preoccupato di porre le premesse per prevenire il contenzioso da parte di studenti e famiglie, ma non ha considerato il fatto che il lavoro che stanno producendo i docenti, in assenza di disposizioni contrattuali specifiche, si configura alla stregua di lavoro straordinario. E sebbene non sia espressamente quantificata la retribuzione spettante, ciò non toglie che il giudice avrebbe comunque titolo a determinarla in via equitativa (si veda l'articolo 432 del codice civile).

Il rischio di scatenare l'ennesimo contenzioso seriale, dunque, è tutt'altro che remoto. Specie se la chiusura delle scuole dovesse protrarsi anche per il prossimo anno. Quanto alle disposizioni ap-

pena approvate, quelle che avranno effetti immediati riguardano le riunioni in videoconferenza e la valutazione. In particolare, il comma 2-bis, dell'articolo 73 della legge di conversione prevede che le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possano svolgersi in videoconferenza. Ciò vale anche nelle scuole dove il regolamento di istituto non preveda tale modalità. Si tratta di una cosiddetta norma eccezionale che, per sua natura, è contraria alle norme generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali della scuola.

La deroga si giustifica in quanto collegata all'emergenza sanitaria in corso e non produrrà più effetti quando cesserà lo stato di emergenza, il cui termine è fissato al 31 luglio prossimo (si veda il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso). Per quanto concerne la valutazione, sempre fino al 31 luglio prossimo o comunque per l'anno scolastico in corso (dunque fino al 31 agosto prossimo) il comma 3-ter, dell'articolo 87, della

legge di conversione prevede che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza produca gli stessi effetti di quelle previste ordinariamente dalla legge.

Anche in questo caso si tratta di una norma eccezionale, che cesserà di dispiegare effetti, in quest'ultimo caso, al decorso del termine dell'anno scolastico (31 agosto). Il comma 8, dell'articolo 88-bis, del dispositivo prevede inoltre il rimborso agli studenti o ai genitori dei medesimi delle quote di partecipazione ai viaggi di istruzione che non si sono potuti effettuare quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria. Il rimborso potrà avvenire sotto forma di voucher utilizzabili successivamente, se rivolto agli alunni delle classi non terminali di scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Se si tratta, invece, di alunni di scuola dell'infanzia o delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, il rimborso dovrà avvenire tramite la restituzione dell'intera somma

liquida effettivamente versata. Infine l'articolo 121-ter del decreto-legge, convertito definitivamente dalla camera il 24 aprile scorso, prevede che se non sarà possibile raggiungere i 200 giorni di lezione necessari alla validità dell'anno scolastico 2019/2020, l'annualità sarà considerata comunque valida.

E che saranno <<del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle... istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio>>. In buona sostanza, dunque, la sospensione delle lezioni oltre a comportare la validità dell'anno scolastico ai fini dell'assolvimento degli obblighi di frequenza da parte degli alunni comporterà anche il riconoscimento dell'anno intero sia ai fini dell'anzianità di servizio che dell'anno di formazione e di prova.

—© Riproduzione riservata—

Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@italiaoggi.it

IL DECRETO FIRMATO DALLA MINISTRA DELLA FUNZIONE PUBBLICA DADONE È ALL'ESAME DELLA CORTE DEI CONTI

Buonuscita, sì agli anticipi in banca e interessi detraibili

DI MARCO NOBILIO

I docenti e i non docenti che sono andati in pensione e non hanno ancora ricevuto il trattamento di fine servizio (Tfs) o il trattamento di fine rapporto (Tfr) potranno chiedere a breve un anticipo, fino a un importo massimo di 45mila euro, a una banca di loro fiducia. Il finanziamento sarà erogato con un tasso di interesse agevolato che non dovrebbe superare il 2,5% e che dovrebbe essere detraibile dalle tasse. Lo prevede uno schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri, inviato il 22 aprile scorso dalla funzione pubblica all'ufficio del bilancio della presidenza del consiglio per il consueto riscontro di legittimità amministrativa e contabile.

Ora manca solo l'ok della Corte dei conti e poi il decreto, predisposto dalla ministra della pa, **Fabiana Dadone**, sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e dispiegherà effetti dopo 15 giorni. Il provvedimento è il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 4/2019. Che istituisce l'anticipo del Tfs/Tfr: una misura introdotta dal legislatore per consentire ai pensionati di fruire della buonuscita senza attendere il decorso dei termini fissati dalla legge. In particolare, l'art. 3, comma 2, del Dl 79/97 prevede che il diritto a percepire il trattamento insorga dopo 24 mesi dalla data del pensionamento qualora la cessazione sia

avvenuta con la cosiddetta pensione anticipata. Se invece la cessazione sia intervenuta per effetto di pensione di vecchiaia o per avere raggiunto il massimo dell'anzianità di servizio oppure d'ufficio, il diritto a vedersi riconoscere il Tfs o il Tfr si matura dopo 12 mesi dal pensionamento.

Il versamento avviene entro 3 mesi dalla data di maturazione del diritto e, se viene effettuato in ritardo, si ha diritto anche agli interessi. La faccenda si complica se la cessazione dal servizio sia intervenuta avvalendosi della cosiddetta quota 100. E cioè in presenza dei requisiti minimi fissati dalla legge in 62 anni di età e 38 anni di contributi (si veda l'art. 14, comma 1, del Dl 4/19). Per questi soggetti la legge prevede che il diritto ad entrare in possesso del Tfs/Tfr insorge al momento in cui lo avrebbero maturato se fossero andati in pensione con i requisiti ordinari (si veda l'art. 23 del Dl 4/19). E cioè alla data in cui ne avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione anticipata o di vecchiaia.

Nel caso della pensione anticipata i requisiti minimi sono fissati dal comma 10 del Dl 201/2011 in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e in 41 anni e 10 mesi per le donne (più i 24 mesi

di differimento del termine per il Tfs/Tfr). Mentre per la pensione di vecchiaia i requisiti minimi sono fissati dal comma 6, sempre del Dl 201/2011, nell'ordine di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi (più i 12 mesi di differimento del termine per il Tfs/Tfr). Per andare incontro alle necessità degli interessati, quindi, il legislatore ha previsto l'anticipo. E il governo ha



Fabiana Dadone

scritto le disposizioni di dettaglio per darvi attuazione.

Il procedimento previsto dal regolamento viene azionato a domanda dell'interessato e con la stipula di un contratto con la banca. Per avviare il procedimento il richiedente dovrà presentare una domanda all'Inps per ottenere la certificazione del diritto all'anticipo. La domanda dovrà essere inoltrata via web direttamente oppure delegando un patronato. Le modalità di presentazione dell'istanza saranno rese note dal ministero dell'istruzione. La risposta sarà comunicata dall'amministrazione scolastica entro 90 giorni. E recherà anche l'importo spettante e le modalità di acquisizione: in un'unica soluzione se la somma sarà pari o inferiore a 50mila euro lordi o a rate se superiore a tale importo. Ai pensionati

con quota 100 sarà comunicata anche la data di maturazione del diritto al riconoscimento del Tfr/Tfs.

Una volta ottenuta la certificazione l'interessato dovrà presentare la domanda vera e propria alla banca corredata della certificazione del diritto al Tfs/Tfr, della proposta di contratto debitamente sottoscritta dal richiedente e dell'autocertificazione dello stato di famiglia. I soggetti divorziati o separati dovranno dichiararlo e dovranno anche specificare la quota dell'eventuale assegno mensile di mantenimento al coniuge. La banca procederà ai dovuti accertamenti e, se dalle verifiche risulterà che il richiedente non si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge per ricevere il finanziamento, provvederà al versamento entro 15 giorni direttamente sul conto corrente indicato dall'interessato.

La banca concederà in finanziamento fruendo della garanzia di un apposito fondo gestito dall'Inps con una dotazione di 75 milioni di euro e con la garanzia di ultima istanza da parte dello stato. La garanzia coprirà l'80% dell'importo. Fermo restando il diritto alla cessione del Tfr/Tfr del soggetto finanziato all'atto della maturazione. L'interesse a carico del finanziato sarà calcolato sulla base dell'ultimo rendistato pubblicato dalla Banca d'Italia (maggiorato dello 0,30) il cui indice generale, per il mese di marzo, è risultato pari all'1,188%.

—© Riproduzione riservata—